SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1361, 1266, 1316 e 1320-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

FERRARI-AGGRADI, *Presidente relatore;* **CALICE** e **VIGNOLA**, *Vice Presidenti;* **PARRINO** e **ULIANICH**, *Segretari;* **BACICCHI, COLAJANNI, COLELLA, D'AMELIO, D'AREZZO, DE SABBATA, DE VITO, DI MARINO, FASSINO, FERMARIELLO, IANNARONE, JANNELLI, LA PENTA, MANCINO, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, PINTO, PITTELLA, RASTRELLI, ROSA, STEFANI, TONUTTI** e **TRUZZI**

Trasmesso alla Presidenza il 2 maggio 1981

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (n. 1361)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Norme straordinarie sugli impieghi del personale civile dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in servizio nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 (n. 1266)

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1981

Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 (n. 1316)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro dei Lavori Pubblici
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
col Ministro delle Partecipazioni Statali
col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1981

Interventi per l'agricoltura nelle regioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 (n. 1320)

d'iniziativa dei senatori TRUZZI, SCARDACCIONE, VERNASCHI e GRAZIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

a) **sul disegno di legge n. 1316**

4 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

b) **sul disegno di legge n. 1320**

4 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

---

c) **sul disegno di legge n. 1361**

1° aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge n. 1266

17 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere contrario. Infatti dall'eventuale approvazione della normativa discenderebbero certamente oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche interessate, non quantificati e per i quali non si fornisce alcuna valida indicazione di copertura.

---

b) sul disegno di legge n. 1316

10 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

---

c) sul disegno di legge n. 1320

17 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che gli oneri finanziari e le modalità di copertura siano ricondotti entro le previsioni del disegno di legge n. 1316 sul quale si è già espresso un parere favorevole in data 10 marzo 1981.

Peraltro si fa rilevare che il meccanismo proposto dal primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, appare ispirato a criteri di eccessiva rigidità e meccanicità che forse mal si conciliano con l'esigenza di una valutazione specifica e concreta dei finanziamenti occorrenti per lo sviluppo nei diversi settori economici delle regioni colpite dal sisma.

---

d) **sul disegno di legge n. 1361**

2 aprile 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 1981, per quanto di competenza non si oppone al suo corso ulteriore a condizione che all'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « riduzione dello » sia inserita la seguente altra: « specifico ».

Tale modifica tende a chiarire ulteriormente che la somma di 500 miliardi risulta imputata allo specifico stanziamento di 2.400 miliardi iscritto nel fondo speciale di parte capitale (capitolo 9001 - tabella 2) per il 1981 destinato ad interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del novembre 1980.

Lo stanziamento pertanto destinato a copertura del disegno di legge n. 1316, già fissato in lire 2.400 miliardi (su tale disegno di legge la Commissione bilancio si è espressa in senso favorevole in data 10 marzo 1981) risulta ridotto conseguentemente a lire 1.900 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE n. 1361

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti

PARTE I

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N. 75

Art. 1.

(*Dispositivo di conversione*)

Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio — per effetto del terremoto —, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonchè per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria;

c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 »;

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« *Art. 2-bis.* — I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera *b*), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla Regione unitamente alle opposizioni presentate. La Regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonchè i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio. »;

all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: « riduzione dello », *è aggiunta la seguente*: « specifico »;

agli articoli 9 e 10 le parole: « indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 », *sono sostituite dalle seguenti*: « colpiti dal sisma ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

PARTE II

PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

(*Dichiarazione di preminente interesse nazionale*)

Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonchè ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e le comunità montane.

Art. 3.

(*Fondo indiviso*)

Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 — in aggiunta alla complessiva autorizzazione di spesa di lire 1.600 miliardi recata dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 22 dicembre 1980, nn. 874 e 875 — è destinata, nel

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo indiviso per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono stati concessi in applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Al predetto fondo confluiscono altresì tutte le contribuzioni volontarie che possono avere destinazione specifica.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono prelevate dal predetto fondo le somme necessarie per gli interventi di competenza delle amministrazioni pubbliche, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, per essere rispettivamente:

— iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione statale interessata;

— versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale ed intestati alle regioni Basilicata e Campania, dai quali le regioni stesse effettuano prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi; nonchè in un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 4.

(*Ripartizione del fondo*)

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, impartisce, su proposta dei Ministri competenti per materia, direttive per l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito della complessiva valutazione di spesa e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al precedente articolo 3, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonchè le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i programmi per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato, da parte dei soggetti interessati, dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

TITOLO II

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE

CAPO I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 5.

(*Definizione degli interventi*)

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai princìpi stabiliti dal presente Capo e dal successivo Titolo IV.

La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

Art. 6.

(*Attuazione degli interventi*)

I comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che com-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

prende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

Art. 7.

(*Compiti regionali*)

Le regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;

d) promozione di appositi consorzi o associazioni nonchè di accordi tra gli enti locali interessati;

e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *g*) del successivo articolo 8;

f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera *a*).

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 8.

(*Articolazione degli interventi*)

L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la ricostruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera *a*) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonchè di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;

f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonchè opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane e smottamenti;

h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.

Art. 9.

(*Contributi e finanziamenti per la ricostruzione*)

Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a*), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora l'unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera *a*), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera *b*), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili — per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonchè per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi — andate distrutte o demolite per effetto del sisma; per le pertinenze agricole, il contributo è elevato sino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo principale.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla let-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

tera *a*) del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

Art. 10.

(*Contributi e finanziamenti per la riparazione*)

Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a*), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonchè, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni.

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalità adeguati.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definirà il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.

Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera *a*), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

Art. 11.

(*Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario*)

I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, artigiano, commerciante o operatore turistico, qualora il fabbricato oggetto del contratto o in esso compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a dare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprie-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

tario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco.

Art. 12.

(*Comproprietà degli immobili*)

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.

Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Art. 13.

(*Alienazione degli immobili*)

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena a titolo oneroso il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto, è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 14.

(*Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione*)

I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere della commissione di cui ai successivi terzo e quarto comma. Lo stesso sindaco in deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo su parere conforme del rappresentante dell'Ufficio tecnico regionale di cui al successivo terzo comma che dovrà verificare anche l'osservanza delle norme recate dal primo comma lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'azienda di credito che dovrà erogare le provvidenze.

Presso i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la commissione di cui al precedente primo comma è costituita dalla commissione edilizia, con garanzia di presenza della minoranza, integrata da un componente, iscritto all'albo dei tecnici collauda-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

tori, indicato dall'Ufficio tecnico regionale competente per territorio.

Le amministrazioni dei comuni, capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Le predette commissioni, elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro componenti, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i requisiti di cui al secondo comma, è indicato dall'Ufficio tecnico regionale, competente per territorio.

Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia.

La domanda, di cui al secondo comma del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 15 giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco, ferme rimanendo le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine al rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e fatta salva la determinazione dell'entità del contributo.

L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori.

I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per 10 giorni.

Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della Regione.

Per il tecnico indicato dall'Ufficio tecnico regionale le amministrazioni interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni, sulla

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

base delle vigenti tariffe professionali, per una durata non superiore a due anni. L'onere della convenzione è a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

Art. 15.

(*Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione*)

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono con-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

cessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

Art. 16.

(*Esecuzione degli interventi*)

Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, dimensionati possibilmente su base sovracomunale.

L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonchè l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'ammini-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

strazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

b) i criteri per la definizione del compenso;

c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;

g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

CAPO II

INTERVENTI STATALI

Art. 17.

(*Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche*)

Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 16.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura mediante apposite convenzioni.

Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione della università della Basilicata.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

TITOLO III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I

AGRICOLTURA

Art. 18.

(*Interventi nel settore agricolo*)

Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4.

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Art. 19.

(*Piccola proprietà contadina*)

A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subìto danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrisponden-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

te numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 20.

(*Garanzia per le operazioni di credito agrario*)

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

CAPO II

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, SPETTACOLO E COOPERAZIONE

Art. 21.

(*Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali*)

Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilità del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui al successivo sesto comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato eroga il contributo di cui al pri-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

mo comma previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente della giunta regionale che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonchè dall'intendente di finanza.

Se la commissione non si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento della perizia, questa si intende approvata.

Con il provvedimento di approvazione della perizia viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di credito indicato dall'avente diritto.

Il contributo è erogato sulla base della sola perizia comunque approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del:

a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente quarto comma, e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 22.

(*Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo*)

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonchè dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, numero 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla Regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonchè dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

Art. 23.

(*Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze*)

Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma dell'articolo 21.

Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui pure indicati nello stesso comma.

La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui al precedente articolo 21.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, sono autorizzati anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità ivi

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione* ***speciale***)

precisate, compreso il finanziamento delle scorte per un'ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Art. 24.

(*Provvidenze per la cooperazione*)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

I mutui agevolati e i contributi in conto capitale sono concessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 50 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subìto danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, numero 50, la quale si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda; quest'ultima si considera approvata decorso inutilmente il predetto termine.

I mutui e i contributi in conto capitale sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3.

La determinazione del tasso annuo e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 25.
(*Prestazione di garanzie*)

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 3, contributi entro il limite complessivo di 20 miliardi ai consorzi promossi dalle Regioni aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

TITOLO IV
NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE

Art. 26.
(*Direttive generali*)

La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione dell'energia solare.

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 27.

(*Ricostruzione dei comuni disastrati*)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.

Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonchè i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli al-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

loggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.

I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani già presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

Nel termine perentorio di cui al comma precedente la Regione può suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o regionale.

Il comune, nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano, può accogliere o rigettare i suggerimenti di cui al comma precedente.

Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il piano si intende

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

definitivamente approvato e della sua approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma del presente articolo non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.

Ove il piano di recupero di cui alla lettera *c*) del precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti Sovraintendenze, le quali provvedono entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 7, lettera *c*), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.

Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.

In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 28.

(*Attuazione dei piani di recupero*)

Il comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.

In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.

Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonchè le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità riparate o ricostruite.

Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 26, risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 27 regolano inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.

Art. 29.

(*Sistemazione idrogeologica*)

Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

Art. 30.

(*Aree da destinare agli impianti industriali*)

Le regioni Basilicata e Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato.

Art. 31.

(*Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato*)

I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 27 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonchè delle attività ausiliarie e al commercio.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguìto il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente.

Art. 32.

(*Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato*)

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 30 e 31 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani e/o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 30. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 23.

I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.

Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

TITOLO V

PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO

Art. 33.

(*Definizione dei progetti*)

Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.

Ove i piani ed i progetti di cui al precedente comma non siano predisposti entro il 31 dicembre 1981, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla Regione inadempiente.

I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

programmi pluriennali di cui al successivo articolo 34.

Art. 34.

(*Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo*)

Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 33 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.

I programmi indicano altresì le priorità di intervento, le relative modalità di realizzazione e di gestione nonchè i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili.

I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 33.

Anche prima dell'approvazione del programma pluriennale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può proporre al CIPE, su richiesta della Regione interessata, determinazioni sul finanziamento di spese straordinarie ed urgenti e autorizzare in via provvisoria l'esecuzione di singole opere o interventi.

Art. 35.

(*Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo*)

Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPO I

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 36.

(*Istituzione*)

Con effetto dall'anno accademico 1982-83 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.

L'Università su indicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

All'onere relativo alle spese di funzionamento e all'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari nella Università della Basilicata, valutato in lire 15.000 milioni per gli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1981 e quanto a lire 13.000 milioni per il biennio 1981-82 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

Art. 37.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica:

c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

Art. 38.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al presente articolo.

I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella *B*.

TABELLA *A*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POSTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

	POSTI
Professori ordinari	12
Professori associati	12
Ricercatori	14

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Facoltà di ingegneria

	POSTI
Professori ordinari	12
Professori associati	12
Ricercatori	14

Facoltà di lettere e filosofia

Professori ordinari	10
Professori associati	10
Ricercatori	12

Facoltà di agraria

Professori ordinari	12
Professori associati	12
Ricercatori	14

TABELLA *B*

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	POSTI
Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:	
primo dirigente	1
direttivi	4
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie	8
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	25
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	7
Carriera direttiva dei tecnici laureati	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori	16
Carriera esecutiva dei tecnici	25

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

	POSTI
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici	1
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici	1
Carriera ausiliaria	20
Operai di prima categoria	1
Operai di seconda categoria	4
Operai di terza categoria	6

Art. 39.

(*Comitato tecnico-amministrativo*)

Nella Università degli studi della Basilicata, fino all'insediamento del relativo Consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al Consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri:

a) tre professori ordinari di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;

b) due rappresentanti della Regione;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Del Comitato fa anche parte con funzioni di presidente il Rettore dell'Università. Fino all'elezione del Rettore la presidenza del Comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 40.

(*Comitati ordinatori*)

Nell'Università degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia pos-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

sibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Art. 41.

(*Rettore*)

Nella prima applicazione della presente legge il Rettore dell'Università degli studi della Basilicata sarà eletto dai membri del comitato ordinatore nel proprio seno.

Art. 42.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.

Art. 43.

(*Statuto*)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata.

Lo statuto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 44.

(*Norme di rinvio e finali*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

CAPO II

FACOLTÀ DI INGEGNERIA
NELL'UNIVERSITÀ DI SALERNO

Art. 45.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1981-82 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'Ordinamento didattico universitario.

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-82.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, le relative attribuzioni saranno esercitate da un comitato ordinatore costituito da tre membri e di cui faranno parte i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma integrato da membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46.

(Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale)

Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è valido purchè la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attività teoriche non siano inferiori ad un quarto di quelli prescritti.

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 47.

(*Disposizioni per gli alunni*)

Per l'anno scolastico 1980-81, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni già frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto l'iscrizione in scuole od istituti di altro comune.

Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-81, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessità in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo. Per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.

Art. 48.

(*Abrogazione di norma*)

Il secondo comma dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è abrogato.

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 49.

(*Assegnazioni provvisorie di sede*)

Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.

Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982; nel caso di più aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.

TITOLO VII

NORME FINALI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 50.

(*Controlli*)

Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite pre-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

visto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Art. 51.

(*Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto*)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28 si applicano anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche se non sono obbligati all'adozione di uno dei piani di cui al predetto articolo 27.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

Art. 52.

(*Autorizzazione ai lavori*)

Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere *a*) e *b*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazio-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

ni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purchè la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per cento.

Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 8 della presente legge.

Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 27 della presente legge.

Art. 53.

(*Intese Stato-Regioni*)

Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

luglio 1977, n. 616, qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 34.

Art. 54.

(*Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale*)

I lavori per il ripristino od il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 55.

(*Procedure di aggiudicazione dei lavori*)

Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicità prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dal'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante nonchè dalla pubblicazione per almeno dieci giorni su un quotidiano diffuso nella Regione.

Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 56.

(*Comuni e comunità montane*)

Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

I relativi provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale per l'esame degli organici nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti.

Trascorso il predetto termine i provvedimenti si intendono approvati, salvo che la Commissione non abbia richiesto per una sola volta il riesame del provvedimento.

Le maggiori spese derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al precedente primo comma sono regolate secondo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunità montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terminio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni.

Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunità montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unità sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.

I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici dell'opera di liberi professionisti singoli od associati.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 7 ed alla lettera *f*) del precedente articolo 8 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata e Campania.

Art. 57.

(*Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate*)

Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.

Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 58.

(*Segreteria del CIPE*)

Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.

Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 59.

(*Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL*)

Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'articolo 2, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonchè per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia eco-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

nomica e popolare da parte di cooperative, nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 60.

(*Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico*)

Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili.

Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministero dei beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.

Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 61.

(*Pubblicità turistica all'estero*)

I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 62.

(*Potenziamento dell'Istituto geografico militare*)

Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.

Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il Ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti, sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicendo apposito concorso.

Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

Art. 63.

(*Relazione al Parlamento*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1° gennaio 1982, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, delle Aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 64.

(*Proroga delle aspettative*)

Le aspettative a favore degli amministratori comunali, già autorizzate dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 65.

(*Acquisto di immobili*)

Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.

Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.

Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.

Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto.

Art. 66.

(*Esenzione da imposte e tasse*)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Art. 67.

(*Agevolazioni in materia di indennizzi*)

Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 68.

(*Limiti alla cumulabilità*)

Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono il 25 per cento del contributo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 8.

Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 69.

(*Prestiti esteri*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3.

Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 450 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 70.

(*Copertura finanziaria*)

Per l'anno 1981 lo stanziamento, da iscrivere al fondo indiviso di cui al precedente articolo 3, resta determinato in lire 2.400

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

miliardi e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi lo stanziamento sarà determinato in sede di legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 79 del 20 marzo 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla predisposizione di alloggi per il gran numero di conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nel contempo realizzando le condizioni per un rapido assorbimento di mano d'opera locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 marzo 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto — nei comuni nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto — di unità immobiliari, nonchè per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE SPECIALE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio — per effetto del terremoto —, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita dell'abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

b) per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria;

c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 2-*bis*

I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera *b*), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla Regione unitamente alle opposizioni presentate. La Regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente articolo 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

Il commissario, accertata la conformità al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nulla-osta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, è altresì trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Art. 4.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente articolo 2 e fino all'estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano all'entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5.

La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, non si applicano ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dei professori associati e dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari alla attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla Commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente nonchè quelle prescritte all'articolo 32, primo comma, punti 2), 3), 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale. Il sindaco dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi tre giorni la Commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed all'approvazione delle liste.

Le operazioni di cui all'articolo 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.

Art. 8.

I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

Art. 6.

All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Nei casi in cui, per l'indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonchè al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

In tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

Art. 9.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato articolo 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perchè impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori indicati nel primo e secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata, rispettivamente, dal sindaco del comune in cui si trovano dalla quale risulti la loro temporanea dimora nel comune stesso, ovvero dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso.

L'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 10.

Nei comuni indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai prefetti, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

Art. 9.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni colpiti dal sisma, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 10.

Nei comuni colpiti dal sisma le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai prefetti, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 hanno vigore limitatamente all'anno 1981.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA
NICOLAZZI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 1266

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TANGA

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, con anzianità di almeno venti anni di servizio, in attività nelle regioni Campania e Basilicata, colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, sono collocati a riposo in anticipo, a domanda, con una maggiorazione di anzianità di mesi tre per ogni anno di servizio prestato, computabile a tutti gli effetti ai fini del trattamento di pensione.

Art. 2.

I posti che si renderanno disponibili per effetto del collocamento a riposo di cui al precedente articolo 1 saranno conferiti, secondo le vigenti norme, mediante concorsi ai quali saranno ammessi solo aspiranti residenti alla data del terremoto del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata, in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 3.

È stabilito il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di collocamento a riposo di cui all'articolo 1.

I concorsi di cui al precedente articolo 2 saranno espletati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 1316

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

(*Dichiarazione di preminente interesse nazionale*)

È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980, nonchè ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni colpite dall'evento sismico.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane.

Art. 2.

(*Fondo indiviso*)

Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 — in aggiunta alla complessiva autorizzazione di spesa di lire 1.600 miliardi recata dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e n. 875 — è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonchè da fondi e finanziamenti comunitari.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo indiviso per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono stati concessi in applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Al predetto fondo confluiscono altresì tutte le contribuzioni volontarie, che possono avere destinazione specifica.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono prelevate dal predetto fondo le somme necessarie per gli interventi di competenza delle amministrazioni pubbliche, secondo le procedure di cui al successivo articolo 3, per essere rispettivamente:

— iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione statale interessata;

— versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale ed intestati alle regioni Basilicata e Campania, dai quali le regioni stesse effettuano prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi; nonchè in un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

Art. 3.

(*Ripartizione del fondo*)

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, impartisce, su proposta dei Ministri competenti per materia, direttive per l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordi-

nari nel Mezzogiorno, nell'ambito della complessiva valutazione di spesa e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al precedente articolo 2, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonchè le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i programmi per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno.

Il Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

TITOLO II

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE

CAPO I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 4.

(Definizione degli interventi)

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche di interesse regionale, compreso il consolidamento e trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla regione in conformità ai princìpi e ai criteri stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

La regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

Art. 5.

(Compiti regionali)

Le regioni Basilicata e Campania, avvalendosi delle assegnazioni disposte ai sensi della presente legge, svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani e dei programmi di ricostruzione di propria competenza, nonchè di quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici, e di questi con quelli di competenza statale;

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) formazione dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 14 e, in tale ambito, eventuale affidamento di complessi organici di opere in concessione, d'intesa con gli enti pubblici interessati;

d) promozione di appositi consorzi tra gli enti locali interessati e di accordi tra gli enti stessi;

e) formazione di piani per gli interventi di cui alla lettera *f)* del successivo articolo 6 in coordinamento con le analoghe opere di competenza statale.

Art. 6.

(Articolazione degli interventi)

L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche di interesse regionale si articola attraverso:

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 8, di contributi per

la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la ricostruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera *a*) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni od altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata per la costruzione di case economiche e popolari da cedersi in locazione da parte dei comuni;

f) il ripristino, la ricostruzione e costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, edifici scolastici, strutture sanitarie e cimiteriali, nonchè opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane e smottamenti dovuti al terremoto.

Gli interventi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente comma sono realizzati sulla base di programmi annuali definiti dalla regione.

Art. 7.

(Contributi o finanziamenti per la ricostruzione)

Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a*), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. In tal caso, la liquidazione dei contributi è subordinata alla stipulazione di una convenzione che fissi i criteri di determinazione del prezzo di eventuale cessione dell'unità immobiliare ricostruita e che garantisca il diritto di prelazione al conduttore dell'alloggio.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera *a*), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera *b*), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, lettera *a*), la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 16 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, nella misura massima del quinto del costo dell'alloggio determinato ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma, le spese per la ricostruzione delle pertinenze — per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonchè per lo svolgimento delle attività professionali — andate distrutte o demolite per effetto del sisma.

Qualora la superficie degli alloggi ricostruiti sia superiore a quella determinata ai sensi dei precedenti commi, il contributo, purchè l'abitazione realizzata non abbia caratteristiche di lusso secondo le vigenti disposizioni, sarà pari a quello spettante ai sensi dei medesimi commi.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 12.

Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 5. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Art. 8.

(Contributi e finanziamenti per la riparazione)

Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a*), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonchè, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. In tal caso, la liquidazione dei contributi è subordinata alla stipulazione di una convenzione che fissi i criteri di determinazione del prezzo di eventuale cessione dell'unità immobiliare riparata e che garantisca il diritto di prelazione al conduttore dell'alloggio.

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 300 mila per metro quadrato utile e di lire 30 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalità adeguati.

I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa si potrà definire il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.

Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera *a*), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

Art. 9.

(*Comproprietà degli immobili*)

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dalle regioni. A tal fine, la regione stabilisce un breve termine supplementare per la presentazione delle domande dei titolari dei predetti diritti.

Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

Art. 10.

(*Alienazione degli immobili*)

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

Art. 11.

(*Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione*)

I contributi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono concessi su domanda dell'interessato, con provvedimento del sindaco, previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata e progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'istituto di credito che dovrà erogare le provvidenze.

Presso ogni amministrazione comunale è costituita, su deliberazione della giunta, una commissione tecnica composta da non meno di 3 membri, di cui uno nominato dall'amministrazione provinciale, che la presiede.

L'erogazione delle provvidenze di cui sopra ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

I provvedimenti concessivi di cui al primo comma sono formati in duplice esemplare, di cui uno viene conservato, rubricato in ordine alfabetico, dal segretario comunale a disposizione del pubblico.

Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio da ispettori del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

(*Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione*)

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori accertato da un tecnico appositamente incaricato dall'istituto di credito di cui al comma seguente;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'istituto di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura della regione.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'istituto di credito indicato dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante agli istituti di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario sono tenuti a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

Art. 13.

(*Acquisto di abitazioni da parte del comune*)

Le regioni Basilicata e Campania, nel ripartire le risorse finanziarie assegnate dal CIPE per la ricostruzione del patrimonio edilizio, provvedono, con preferenza per i comuni più densamente urbanizzati e nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di abitazione, all'assegnazione di fondi per l'acquisto di unità immobiliari nonchè per le opere di completamento e adattamento delle stesse, qualora incomplete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento.

Art. 14.

(*Esecuzione degli interventi*)

Gli interventi di cui al precedente articolo 6, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), sono realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, dimensionati possibilmente su base subregionale.

L'esecuzione degli interventi, compresa la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonchè l'acquisi-

zione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, per una quota non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative ufficiose volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

b) i criteri per la definizione del compenso;

c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;

g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.

CAPO II

INTERVENTI STATALI

Art. 15.

(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche)

Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze e della difesa, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 14.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppe della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura mediante apposite convenzioni.

Il Ministero della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari.

TITOLO III

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I

AGRICOLTURA

Art. 16.

(Interventi nel settore agricolo)

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPE, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, le regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 3.

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Art. 17.

(Piccola proprietà contadina)

A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

Nel caso che gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 18.

(Proroga della scadenza dei mutui agrari)

Per i titolari di aziende agricole ubicate nei comuni indicati negli elenchi allegati *A* e *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, che hanno subito danni alle strutture fondiarie, la sospensione, già prevista all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per il pagamento delle rate di mutuo di miglioramento fondiario e per la formazione della piccola proprietà contadina, è prorogata al

31 dicembre 1985 e le relative scadenze sono differite per il corrispondente numero di rate, a decorrere dall'ultima rata prevista per ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi.

Per effetto dell'applicazione del precedente comma nessun onere dovrà essere addossato ai mutuatari, intendendosi conseguentemente sospesi, per lo stesso periodo, anche i compensi spettanti agli istituti di credito per le operazioni di formazione e arrotondamento della proprietà contadina perfezionate ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

I conservatori dei registri immobiliari provvederanno, senza spesa, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti, alle proroghe delle iscrizioni ipotecarie per il periodo sopraddetto ed alle annotazioni da cui risulti il nuovo termine finale di ammortamento delle operazioni di mutuo.

Per i mutui erogati con il concorso, statale o regionale, negli interessi, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, corrisponderanno agli istituti di credito, durante il periodo di sospensione, oltre la quota di interessi già a proprio carico, anche la quota di interessi dovuta dai mutuatari.

Art. 19.

(Garanzia per le operazioni di credito agrario)

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

CAPO II

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, SPETTACOLO E COOPERAZIONE

Art. 20.

(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)

Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, è concesso un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali allo svolgimento dell'attività produttiva distrutti o danneggiati a seguito del terremoto del novembre 1980.

Per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente, alle imprese è concesso anche un mutuo agevolato, a carico dello Stato, pari al 38 per cento della spesa globale comprensiva degli investimenti fissi e, nella misura massima del 30 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. Il tasso annuo di interesse corrisposto dalle imprese per il mutuo agevolato è pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa e la durata massima del mutuo stesso è stabilita in anni 15, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai cinque anni.

Il contributo ed il mutuo di cui ai commi precedenti sono estesi alle spese relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata l'inagibilità del terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.

Per il mutuo agevolato di cui al secondo comma sono richieste esclusivamente garanzie aziendali.

Le domande per fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo devono essere presentate agli istituti di credito di cui al

successivo comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e corredate da una specifica perizia giurata approvata dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, concernente la rilevazione del danno subìto. Se la Commissione non si pronuncia entro 30 giorni dalla data del ricevimento della perizia, questa si intende approvata.

Il contributo ed il mutuo di cui al primo comma sono erogati dagli Istituti di credito a medio termine all'uopo autorizzati dal Ministro del tesoro.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 3, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro stipulerà apposita convenzione con gli istituti di credito a medio termine per la determinazione del contributo e del mutuo agevolato, nonchè per la gestione delle somme da destinare ai contributi in conto capitale ed ai mutui agevolati di cui ai precedenti articoli e per i controlli sulla realizzazione delle iniziative. L'ammontare annuo di tali agevolazioni sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3.

Il compenso spettante agli istituti di credito di cui al comma precedente per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati è a carico delle erogazioni di cui al precedente sesto comma ed è fissato in misura pari alla commissione onnicomprensiva determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I finanziamenti effettuati a favore degli operatori danneggiati dal terremoto del novembre 1980, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono regolati al tasso d'interesse annuo del 5 per cento.

Allo scopo di porre gli istituti di credito in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al comma precedente, agli stessi è corrisposto, a carico del fondo di cui al precedente articolo 2, un contributo in conto interessi nella misura ed alle condizioni da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 21.

(Finanziamenti agevolati per ammortamento dei mutui)

Alle imprese industriali beneficiarie delle agevolazioni di cui al precedente articolo 20 è concesso da parte degli istituti di credito e secondo le modalità previste nel medesimo articolo 20 un mutuo agevolato pari all'ammontare delle quote di debito residuo in linea capitale e di interessi contrattuali da pagare sui mutui, sia agevolati che ordinari, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, che le imprese stesse avevano in essere alla data del 22 novembre 1980.

Il tasso annuo di interesse corrisposto dalle imprese per il mutuo agevolato di cui al comma precedente è pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa e la durata massima del mutuo stesso è stabilita in 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni.

Per le quote capitali e gli interessi maturati successivamente alla data del 22 novembre 1980 non corrisposti dalle imprese che intendessero contrarre il mutuo agevolato di cui ai commi precedenti, è concessa una moratoria per il periodo intercorrente fra la data del 22 novembre 1980 e la data della stipula del contratto di mutuo agevolato, ed il relativo ammontare — comprensivo delle spese connesse alla estinzione dei mutui precedenti — verrà computato nella determinazione del mutuo agevolato di cui al primo comma.

La domanda per l'ammissione del mutuo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere alle agevolazioni di cui al precedente articolo 20.

Art. 22.

(*Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo*)

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonchè dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nell'elenco allegato *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, è concesso un contributo in conto capitale pari al 40 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

È altresì concesso alle imprese di cui al comma precedente, dagli istituti di credito all'uopo autorizzati dal Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di statuto, un finanziamento agevolato in misura pari al 50 per cento delle spese globali, comprensive delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Un finanziamento agevolato potrà altresì essere concesso anche per la estinzione di passività, con scadenza fino al 31 dicembre 1984, derivanti da mutui in corso al 23 novembre 1980 contratti per finalità aziendali dalle imprese. Il finanziamento, in deroga alle norme vigenti, mantiene lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività serve ad estinguere; non si applicano le penalità previste dai contratti di mutuo preesistenti per l'anticipato pagamento delle predette passività.

Il tasso di interesse a carico degli operatori relativo ai finanziamenti di cui ai precedenti commi è pari al 5 per cento comprensivo di ogni onere e spesa e la durata massima del mutuo stesso è stabilita in 15 anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ai cinque anni.

Il contributo in conto capitale ed il contributo in conto interessi sono determinati ed erogati dall'istituto di credito sulla base di apposita convenzione che stipulerà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con il Ministro del tesoro.

Le domande devono essere presentate all'Istituto di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge corredate di specifica perizia giurata, concernente la rilevazione del danno subìto, approvata dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, che si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della perizia; la medesima si considera approvata decorso inutilmente detto termine.

Il Mediocredito centrale è autorizzato a destinare alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 3, le disponibilità da destinare a tali interventi.

Per il mutuo agevolato di cui al secondo comma sono richieste esclusivamente garanzie aziendali.

Le disposizioni di cui al decimo e undicesimo comma del precedente articolo 20 si applicano anche alle imprese di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 23.

(*Provvidenze per la cooperazione*)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pe-

sca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

I mutui agevolati e i contributi in conto capitale sono concessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 50 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subìto danni a seguito del terremoto del novembre 1980.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla Commissione di cui al sesto comma del precedente articolo 22, secondo le modalità ivi previste.

I mutui e i contributi in conto capitale sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 2.

La determinazione del tasso annuo e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE

Art. 24.

(*Direttive generali*)

La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione dell'energia solare.

Art. 25.

(*Piani di ricostruzione*)

I comuni di cui all'elenco allegato *A* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, sono obbligati a dotarsi di un piano di ricostruzione che preveda, anche in variante agli strumenti urbanistici adottati o approvati:

a) la localizzazione e l'assetto dei nuovi insediamenti;

b) la sistemazione delle parti recuperabili del territorio comunale danneggiate dal terremoto del novembre 1980;

c) le zone eventualmente da destinare agli insediamenti produttivi;

d) gli interventi unitari di ricostruzione di cui al successivo articolo 26.

Nelle zone di nuova urbanizzazione trovano applicazione le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con la delega di cui al precedente articolo 6, lettera *d*), alla costruzione di alloggi sulle aree di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma, complete di attrezzature primarie, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendente dal possesso dei requisiti soggettivi.

Il piano di ricostruzione è adottato dal comune entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il piano è pubblicato nel giorno successivo alla sua adozione mediante deposito presso gli uffici comunali per dieci giorni entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni. Dell'eseguito deposito

è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni ed opposizioni, il piano, con le eventuali deduzioni del comune sulle stesse, è trasmesso alla Regione che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, il piano si intende approvato. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Qualora il piano di ricostruzione non pervenga alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.

Ove il piano di ricostruzione concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite prima dell'adozione le competenti sovrintendenze, le quali provvedono entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

Per quanto non stabilito dalla presente legge, si applicano ai piani di ricostruzione le disposizioni previste dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale, per i piani particolareggiati.

Nei comuni indicati nell'elenco allegato *A* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 10 anni, limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonchè ai relativi servizi, in deroga alla legislazione vigente, l'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati, delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è commisurato al valore agricolo medio di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, primo comma, lettera *a*), moltiplicato:

a) per il coefficiente 5, se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto, l'orto o altri a coltura specializzata;

b) per il coefficiente 8, se il tipo di coltura è seminativo irriguo o irriguo o irriguo arborato;

c) per il coefficiente 12, per gli altri casi.

Art. 26.

(*Interventi unitari*)

In sede di attuazione dei piani di ricostruzione, anche indipendentemente dagli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 25, ma sempre nel rispetto delle previsioni del piano di ricostruzione, il comune può individuare ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.

Il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può far ricorso alla espropriazione ovvero sostituirsi ai proprietari mediante occupazione temporanea degli immobili.

Con legge regionale, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme riguardanti le procedure per gli interventi sostitutivi, per il caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, l'esercizio del diritto di prelazione e le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità immobiliari riparate o ricostruite.

Art. 27.

(*Sistemazione idrogeologica*)

Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

Il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e d'intesa con le regioni Basilicata e Campania, predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, un programma coordinato di interventi da attuarsi o finanziarsi ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 28.

(*Aree da destinare agli impianti industriali*)

Le regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, con riferimento alle zone disastrate che ne siano prive, aree da destinare agli insediamenti di impianti industriali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro delle partecipazioni statali sottopongono al CIPE, entro il 31 dicembre 1981, un programma delle società finanziarie a prevalente partecipazione pubblica per investimenti industriali di piccole e medie dimensioni nel settore manifatturiero, nonchè in impianti interaziendali per la valorizzazione, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli locali e in iniziative per la commercializzazione dei prodotti stessi, in complessi di servizi di ambito sovracomunale per la promozione dello sviluppo agricolo zootecnico, da realizzare nelle aree di cui al primo comma, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 della presente legge ad esse assegnate per tali investimenti.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e servizi di impianti industriali, le regioni si avvalgono della Cassa per il Mezzogiorno che vi provvede con le modalità previste dal precedente articolo 14.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali del settore manifatturiero, non sostitutivi di stabilimenti preesistenti nelle aree del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ammesse alle agevolazioni previste dal precedente articolo 20, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, per il contributo in conto capitale.

Il contributo in conto capitale, per le iniziative di cui al presente articolo, è pari al 60 per cento degli investimenti fissi per la quota fino a 7 miliardi, al 50 per cento per la successiva quota fino a 30 miliardi.

Per le iniziative di cui ai commi precedenti le domande sono presentate, entro il 31 dicembre 1981, agli Istituti di credito a medio termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dai benefici concessi previa diffida all'interessato.

Art. 29.

(*Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato*)

I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 25 le nuove aree da destinare all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguìto il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distribuzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone al CIPE, entro il 31 dicembre 1981, un programma

della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al primo comma. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 22.

I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.

Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e dell'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

TITOLO V

PROGETTI SPECIALI REGIONALI

Art. 30.

(Definizione dei progetti)

Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla definizione di progetti speciali regionali distintamente per lo sviluppo delle aree interne e per il risanamento e la riqualificazione dei centri urbani più densamente popolati dell'area napoletana e di quella salernitana. Tali progetti hanno ad oggetto complessi coordinati di azioni operative e gestionali, avvalendosi di norma degli organi tecnici delle amministrazioni dello Stato, dell'attività progettuale della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, nonchè di convenzioni con professionisti singoli od associati ed istituti universitari e scientifici.

Ove i progetti di cui al precedente comma non siano predisposti dalle regioni entro il 31 dicembre 1981, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.

Art. 31.

(Definizione degli accordi di programma)

In relazione alle risultanze dei progetti speciali regionali, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuove, tra i soggetti pubblici, che per competenza istituzionale o in funzione della esecuzione e gestione degli interventi sono interessati all'attuazione del progetto, la conclusione dell'accordo di programma di cui al successivo articolo 32.

Concluso l'accordo, il progetto speciale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è approvato dal CIPE che assegna le relative risorse finanziarie.

Anche prima della conclusione dell'accordo il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può proporre al CIPE, su richiesta della regione interessata, determinazioni sul finanziamento di spese straordinarie e urgenti connesse alla realizzazione del progetto e autorizzare in via provvisoria, in coerenza con le previsioni del progetto stesso, l'esecuzione di singole opere o interventi.

Art. 32.

(Contenuto dell'accordo di programma)

L'accordo di programma ha per oggetto l'attuazione dei progetti speciali regionali. Esso realizza, anche attraverso la delega di funzioni amministrative, il coordinamento tra le attività dei soggetti pubblici interessati all'attuazione dei progetti stessi; individua i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi; determina le modalità e i tempi di attuazione e finanziamento; stabilisce le modalità di successiva gestio-

ne delle opere, che potrà essere affidata anche a Consorzi tra enti locali a tal fine costituiti.

Con l'accordo di programma i partecipanti si impegnano alla esplicazione, per quanto di rispettiva competenza, di attività amministrative o negoziali necessarie alla realizzazione dei progetti.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitraggio e ipotesi di interventi sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.

Per le opere il cui progetto di massima risulti già predisposto all'atto della conclusione dell'accordo, quest'ultimo realizza le intese di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l'atto di approvazione del progetto sostituisce, relativamente alle parti dell'accordo, l'accertamento di conformità di cui all'articolo 81 medesimo, i pareri e i nulla osta di cui al successivo articolo 82 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè le autorizzazioni edilizie.

Art. 33.

(*Interventi sostitutivi*)

In caso di inadempienza agli impegni assunti nell'accordo di programma da parte degli enti locali partecipanti e qualora le attività relative comportino adempimenti da svolgersi in termini previsti dalla legge o dall'accordo, o risultanti dalla natura degli interventi, la regione promuove o dispone, in conformità alla legislazione vigente, il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

In caso di inadempienza o di adozione di provvedimenti difformi dall'accordo da parte di enti o soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può promuovere la sospensione dei finanziamenti ai soggetti inadempienti e, salva l'adozione da parte dell'amministrazione vigilante di provvedimenti sostitutivi nei confronti dei soggetti stessi, proporre al CIPE la modifica parziale dell'accordo di programma.

Ove ciò non sia possibile, ovvero nel caso in cui l'accordo non si concluda, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, che adotta ogni opportuna determinazione.

Art. 34.

(*Finanziamento dei progetti speciali*)

Al finanziamento dei progetti speciali regionali, di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con i fondi ed i finanziamenti comunitari, nonchè con il ricavato di prestiti esteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 35.

(*Controlli*)

Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ma il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

Art. 36.

(*Piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dal terremoto*)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 si applicano anche agli altri comuni danneggiati dal terremoto del novembre 1980 che, pur non essendo obbligati, adottino un piano di ricostruzione.

I piani regolatori e i programmi di fabbricazione, nonchè le loro varianti, adottati dai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati con le modalità e le procedure previste dal quinto e sesto comma del precedente articolo 25.

Art. 37.

(*Autorizzazione ai lavori per l'agibilità degli edifici*)

Per tutti gli interventi intesi a conseguire l'agibilità degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9 lettere *a*) e *b*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Non sono soggette nè a concessione nè ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Per gli interventi di cui al primo e secondo comma, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nelle zone dichiarate sismiche l'autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile, secondo le competenze vigenti, è rilasciata ai sensi dell'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, entro 30 giorni dalla data di notifica del preavviso scritto di cui all'articolo 17 della citata legge.

Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende accordata, ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in caso di violazione delle norme stabilite per la costruzione in zone sismiche.

Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere, oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 6 della presente legge.

Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 25 della presente legge per gli strumenti urbanistici in generale.

Le spese per l'elaborazione dei piani di recupero sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 2.

Art. 38.

(*Intese Stato-Regioni*)

Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 31.

Art. 39.

(*Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale*)

I lavori per il ripristino od il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 40.

(*Procedure di aggiudicazione dei lavori*)

Per l'aggiudicazione dei lavori in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso dei lavori, la pubblicazione prescritta dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituita, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni, sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Nel caso di lavoro di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 41.

(*Regioni e Comuni*)

Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, le regioni Basilicata e Campania, i comuni e le comunità montane, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di tecnici qualificati, per il tempo strettamente necessario.

I relativi provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale per gli esami degli organici nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti.

Trascorso il predetto termine i provvedimenti si intendono approvati, salvo che la Commissione non abbia richiesto alla Regione il riesame del provvedimento.

Per lo svolgimento dei compiti ad esse affidati dalla presente legge, ciascuna regione può istituire un comitato tecnico scientifico, formato da funzionari e da esperti qualificati in numero complessivamente non superiore a nove e possono avvalersi di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni.

Le spese occorrenti per la redazione di tutti gli strumenti urbanistici finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge fanno carico alle assegnazioni disposte a questo fine ai sensi del precedente articolo 2.

I comuni possono avvalersi, per la redazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma, dell'opera di liberi professionisti singoli o associati.

Per l'assistenza tecnica di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, potrà essere previsto l'apporto di tecnici di comuni, province e regioni sulla base di criteri e direttive generali emanate dalle regioni Basilicata e Campania.

Art. 42.

(*Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate*)

Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali delle Forze armate in aspet-

tativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.

Per i medesimi fini il Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riammettere in servizio ufficiali delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 43.

(*Segreteria del CIPE*)

Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.

Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 44.

(*Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL*)

Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 — modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 — e dell'articolo 2, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sarà utilizzato dall'Ente stesso, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la ricostruzione di edifici per uffici pubblici e socio-sanitari nei comuni indicati negli elenchi allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

Art. 45.

(*Ripristino e sviluppo degli impianti sportivi*)

Per provvedere alle opere di ripristino e sviluppo degli impianti sportivi, il CIPE assegna, in base ad apposito programma, al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le somme necessarie, a valere sul fondo di cui al precedente articolo 2 della presente legge.

Art. 46.

(*Contributi per la riparazione di immobili d'interesse culturale*)

Ai proprietari di immobili riconosciuti di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, danneggiati per effetto del terremoto del novembre 1980, è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la riparazione dell'immobile.

Il relativo progetto e l'importo del contributo deve essere approvato con provvedimento del Ministro dei beni culturali e ambientali. Quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilità delle strutture degli edifici è previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 47.

(*Interventi delle Partecipazioni statali, della GEPI e della Cassa per il Mezzogiorno*)

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

del Ministro delle partecipazioni statali e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con le regioni interessate, approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi delle aziende a partecipazione statale, delle aziende collegate alla Cassa per il Mezzogiorno nonchè della GEPI volte a realizzare nuove iniziative nel settore manifatturiero e dei servizi nelle regioni Basilicata e Campania nonchè a consentire il risanamento e la ripresa produttiva delle aziende in crisi.

Gli interventi della GEPI possono avere ad oggetto anche la promozione di attività sostitutive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle aziende in crisi.

Il CIPE in sede di approvazione del programma determina l'entità delle agevolazioni e dei contributi applicabili ai singoli interventi entro i limiti massimi fissati dal precedente articolo 28.

La Cassa del Mezzogiorno provvede alla progettazione ed attuazione di tutte le opere e servizi necessari agli insediamenti produttivi, con le modalità previste dal precedente articolo 14.

Art. 48.

(*Interventi della Cassa depositi e prestiti*)

Il primo e il secondo comma dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituiti dai seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad istituire una speciale delegazione decentrata per le regioni Basilicata e Campania;

a) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dei piani di ricostruzione dei comuni indicati nell'elenco allegato *A* del citato decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

b) per la ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal terremoto del novembre 1980;

c) per l'avvio di un programma di risanamento urbano del comune di Napoli, utilizzando anche le procedure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, numero 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983, la Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*), riserverà una quota di 1.000 miliardi di lire a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale di prestiti che la stessa è abilitata a stipulare nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 ».

Art. 49.

(*Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale*)

Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 è valido purchè la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attività teoriche non sia inferiore ad un quarto di quella prescritta.

Art. 50.

(*Disposizioni per gli alunni*)

Per l'anno scolastico 1980-81, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni già frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto l'iscrizione in scuole od istituti di altro comune.

Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-81, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessità in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo. Per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.

Art. 51.

(*Assegnazioni provvisorie di sede*)

Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede può essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980.

Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982; nel caso di più aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.

Art. 52.

(*Istituzione dell'Università della Basilicata*)

Allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale, e alla rinascita economica della Basilicata è istituita l'Università statale della Basilicata, con sede in Potenza.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo ultimo comma, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei corsi di laurea da attivare gradualmente, in ogni caso entro un triennio dalla emanazione del decreto delegato, in relazione alla disponibilità delle strutture e delle attrezzature scientifiche necessarie; delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale all'Università della Basilicata. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonchè sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;

b) previsione della costituzione del comitato tecnico amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori di ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti di ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle Università statali o legalmente riconosciute, e per un terzo designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'Università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'Università della Basilicata è previsto, per l'anno finanziario 1981, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo alle spese di funzionamento e all'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari della Università della Basilicata, valutato in lire 15.000 milioni per gli anni finanziari 1981 e 1982 si provvede, quanto a lire 2.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1981, e quanto a lire 13.000 milioni per il biennio 1981-82 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

Le norme delegate di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e da 15 senatori nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari.

Art. 53.

(Istituzione della facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno)

A decorrere dall'anno accademico 1981-82 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà stabilita nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'Ordinamento didattico universitario.

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-82.

I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 11 luglio 1980, n. 312. Qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del Consiglio di facoltà, le relative attribuzioni saranno esercitate da un Comitato ordinatore costituito da tre membri e di cui faranno parte i professori di ruolo trasferiti ai sensi del precedente comma integrato da membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 54.

(Disposizioni per le liste elettorali)

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dello stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nel-

l'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate fino al 36° giorno antecedente a quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che dovessero aver luogo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le liste ricompilate verranno depositate nella segreteria comunale per cinque giorni ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco darà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi cinque giorni la commissione elettorale mandamentale provvederà all'esame ed all'approvazione delle liste.

Art. 55.

(*Disposizioni per l'elettorato attivo*)

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati negli elenchi allegati *A* e *B* al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, che nei giorni delle consultazioni che non interessino esclusivamente il corpo elettorale del comune di iscrizione si trovino fuori di quest'ultimo, sono ammessi a votare in quello in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato articolo 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perchè impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori di cui al secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di un'attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 56.

(*Rinnovazione dei consigli comunali*)

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni indicati negli elenchi allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, per scadenza del quinquennio di carica o perchè i rispettivi comuni sono retti da gestione commissariale, saranno indette dai prefetti, a norma dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro 90 giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi nel territorio dei comuni stessi.

Art. 57.

(*Pubblicità turistica all'estero*)

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con i presidenti delle regioni Basilicata e Campania, provvede, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 4 miliardi di lire.

Art. 58.

(*Potenziamento dell'Istituto geografico militare*)

Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze d'organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.

Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unità, il Ministro della difesa è autorizzato a portare i residui posti, sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi già banditi ovvero indicendo apposito concorso.

Al fine della più sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sarà espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sarà accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

Art. 59.

(*Relazione al Parlamento*)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno riferisce semestralmente al Parlamento sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine, le regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

Art. 60.

(*Convenzione per la definizione dell'assetto territoriale*)

Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti, è autorizzato a stipulare convenzioni che abbiano per oggetto indagini, studi ed elaborazioni di elementi tecnici comunque rilevanti per la definizione delle linee di assetto territoriale secondo il disposto del già citato articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le convenzioni sono stipulate dal Ministro dei lavori pubblici previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che sostituisce ogni altro parere previsto dalle disposizioni vigenti.

La spesa relativa nel limite massimo di quattro miliardi è a carico del fondo di cui al precedente articolo 2.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 61.

(*Acquisto di immobili*)

Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.

Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto, e, nel caso di acquisto di terreni, ove, entro lo stesso termine, non venga ultimata la costruzione.

Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.

Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni

dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

Art. 62.

(*Esenzione da imposte e tasse*)

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 63.

(*Agevolazioni in materia di indennizzi*)

Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 64.

(*Limiti alla cumulabilità*)

Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detrae il 25 per cento del contributo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*) del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

L'assegnazione in proprietà di alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 6.

CAPO V

DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO

Art. 65.

(*Disposizioni di collegamento con l'attività del Commissario*)

Allo scadere della gestione commissariale di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il Commissario rende il conto della propria gestione fino alla predetta scadenza.

Il completamento e la messa a punto dei programmi di prefabbricazione e di ogni altro atto di impegno del Commissario, gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti o comunque inerenti alla gestione anzidetta, saranno affidati ad apposito organo amministrativo straordinario che opererà fino al 31 dicembre 1981.

Detto organo — cui sarà preposto un dirigente generale dell'Amministrazione dello Stato e che subentra al Commissario nella amministrazione del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge citato al precedente primo comma — avrà sede in Napoli e sarà dotato, limitatamente alle procedure per gli adempimenti di cui al primo comma, dei poteri in deroga già conferiti al Commissario; esso avrà alle proprie dipendenze i due Uffici speciali istituiti dal Commissario e potrà avvalersi della collaborazione tecnica

ed amministrativa di tutti gli Uffici statali siti nelle due regioni interessate, e curerà ogni opportuno collegamento e utili intese con le due regioni anche per quel che attiene ai programmi di intervento in corso di realizzazione.

L'organo straordinario si doterà di apposito Comitato consultivo tecnico amministrativo e si avvarrà dell'opera di personale comandato, remunerato come già previsto per la gestione del Commissario.

Alla cessazione dell'attività dell'organo straordinario, la disponibilità esistente sul fondo di cui al precedente terzo comma viene versata — nelle more della definitiva rendicontazione — all'entrata dello Stato per essere iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli adempimenti rimasti in sospeso che saranno definiti dai prefetti dei due capoluoghi di regione, secondo le rispettive competenze territoriali.

I prefabbricati acquistati con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono trasferiti in proprietà alle regioni Basilicata e Campania, a seconda del territorio sul quale sono stati installati, fatta eccezione per le case mobili e le *roulottes* ed ogni altro materiale mobile che restano assegnati al Ministero dell'interno per esigenze della protezione civile.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 66.

(*Prestiti esteri*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 2.

Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 450 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 67.

(*Copertura finanziaria*)

Per l'anno 1981 lo stanziamento, da iscrivere al fondo indiviso di cui al precedente articolo 2, resta determinato in lire 2.400 miliardi e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi lo stanziamento sarà determinato in sede di legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1320

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TRUZZI ED ALTRI

Art. 1.

Per la rinascita dell'agricoltura nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è assegnato alla regione Basilicata e alla regione Campania uno stanziamento sul totale dei finanziamenti destinati alla ricostruzione delle zone terremotate almeno pari alla percentuale del reddito del settore agricolo rispetto al reddito globale prodotto nei comuni stessi.

Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla ricostruzione con finalità di sviluppo economico e sociale e di riassetto del territorio, di incentivazione della produzione agricola, di potenziamento dei servizi.

In particolare gli stanziamenti sono autorizzati per:

a) la concessione di contributi in conto capitale, ai conduttori di aziende agricole, nella misura dell'80 per cento, elevabile al 90 per cento per i coltivatori diretti, della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, la riparazione ed il riattamento dei fabbricati rurali, annessi e pertinenze rustiche.

Nelle ipotesi di aziende condotte in affitto, colonìa, mezzadria o compartecipazione, se il proprietario non assume le necessarie iniziative per la ricostruzione o le riparazioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'affittuario, il colono, il mezzadro o il compartecipante possono sostituirsi, ai sensi dell'articolo 1577 del codice civile, al proprietario.

In tal caso i contributi vengono concessi direttamente all'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante.

Nel caso di ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati, gli affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti possono eseguire la ricostruzione, in caso di inadempienza del proprietario, su aree di loro proprietà, per le quali siano titolari di un diritto di godimento, purchè rientranti nell'esercizio dell'azienda agricola e situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

b) il riconoscimento delle spese sostenute per il ripristino o il riattamento urgente delle strutture aziendali e interaziendali, che abbiano subìto danni a seguito degli eventi tellurici;

c) la concessione di concorsi nel pagamento degli interessi, previo adeguamento dei parametri all'effettivo costo di esercizio, adeguamento che le Regioni effettueranno entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui prestiti di soccorso, ad ammortamento quinquennale, di importo non superiore a 20 milioni, commisurati alla superficie aziendale condotta e al numero dei capi di bestiame allevati, al fine di far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, che abbiano subìto danni a seguito degli eventi tellurici.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura dell'1 per cento.

Le operazioni fruiscono, anche in deroga alle norme vigenti, delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio, comprese quelle di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e ciascuna annualità di rimborso con i relativi interessi è garantita dai privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'attuazione dei prestiti si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 130.

In deroga alle norme vigenti, le domande di prestiti di esercizio annuali in scadenza

dal 23 novembre 1980 si intendono ad ammortamento quinquennale, salvo esplicita dichiarazione contraria del richiedente;

d) la concessione di contributi, sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ad aziende agricole, singole o associate, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, per la riparazione anche di parte dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti ad impianti di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, che abbiano subìto danni a seguito degli eventi tellurici. Tali contributi sono concessi anche per la riparazione e sostituzione delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari;

e) la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tassi agevolati, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, ai soggetti di cui alla precedente lettera *d*).

Il concorso è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata in base al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse del 2 per cento dovuto dal mutuatario.

Nei mutui in oggetto l'inizio dell'ammortamento viene fissato al 1° gennaio o al 1° luglio del secondo anno successivo alla somministrazione; gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento sono capitalizzati semestralmente o annualmente al tasso globale dell'operazione e cumulati al debito per capitale;

f) la concessione di un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario per le necessità della conduzione delle imprese nelle annate agrarie 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, ivi compresi gli interessi pagati per le anticipazioni concesse ai produttori sugli ammassi, nonchè per l'estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio per la meccanizzazione e comunque per ratei di prestiti o mutui scadenti nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 dicembre 1981.

Il concorso è corrisposto in annualità posticipate ed è pari alla differenza tra la rata di ammortamento ad un tasso globale di interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari fissato al 3,5 per cento per i coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti e al 4,50 per cento per gli altri imprenditori agricoli.

Ai prestiti di cui alla presente lettera si applicano tutte le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario;

g) la concessione di un premio di lire 15 milioni ai giovani imprenditori agricoli coltivatori diretti a titolo principale che non abbiano superato il 35° anno di età, che si insedino o permangano, singoli o associati in imprese plurifamiliari, in una azienda agricola per almeno 10 anni consecutivi. Tale premio è cumulabile con le provvidenze previste dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dalla presente legge.

Ai fini della presente legge si considera imprenditore agricolo coltivatore diretto a titolo principale colui che, proprietario, enfiteuta, partecipe di impresa familiare, affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro;

h) l'aumento di ulteriori 97 ECU per UBA o per ettaro dell'indennità compensativa prevista dalle direttive comunitarie sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;

i) la concessione ai conduttori di aziende agricole di sovvenzioni, fino ad un massimo di lire un milione per ettaro, per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite, qualora le colture siano state compromesse per cause derivanti dagli

eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni d'urgenza e per la installazione di tende, prefabbricati, depositi e simili.

Qualora il fondo sia condotto in affitto, mezzadria, colonìa o compartecipazione, la sovvenzione può essere corrisposta direttamente all'affittuario, mezzadro, colono o compartecipante nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e successive modificazioni.

Ai conduttori di aziende agricole possono essere concessi contributi del 100 per cento del costo ritenuto ammissibile per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli colpiti da caduta massi, crollo macerie, disastri geologici e idrogeologici, in genere, conseguenti agli eventi tellurici.

Tali contributi sono corrisposti agli affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti che abbiano provveduto direttamente al ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni;

l) la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui alla precedente lettera *d*), per l'acquisto, riparazione, ricostruzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate a seguito degli eventi tellurici;

m) l'acquisto di capi di bestiame, da assegnare ai conduttori di aziende agricole, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino o ovino, che sia andato perduto o distrutto per ragioni sanitarie, che sia stato comunque macellato per necessità o esigenze connesse con il sisma o venduto a partire dal 23 novembre 1980 tramite le associazioni provinciali degli allevatori;

n) la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile sino all'80 per cento per i coltivatori diretti, ad aziende agricole, singole o associate, per la sostituzione del bestiame di ogni specie perduto; inoltre la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui alla presente lettera, per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, per un numero di capi corrispondente alla originaria consistenza o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti al 23 novembre 1980, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento tenendo presente la potenzialità produttiva dell'azienda;

o) la concessione di contributi, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle stalle sociali ed interaziendali, ancorchè costituite dopo la data del sisma, per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione;

p) la concessione di una sovvenzione *una tantum* di lire 100 mila per ogni capo bovino od equino e di lire 30 mila per ogni capo suino, ovino o caprino, fino ad un massimo di lire due milioni, agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame;

q) la realizzazione di opere pubbliche di irrigazione, bonifica, bonifica montana, viabilità rurale, servizi ed ogni altra iniziativa volta al recupero e alla utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani;

r) la concessione, a domanda, dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, anche agli imprenditori agricoli coltivatori diretti e ai coadiuvanti familiari, titolari di pensione di invalidità e vecchiaia.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dall'effettiva cessazione dell'attività medesima, nel seguente ammontare annuo, frazionabile, a richiesta, in 12 mensilità:

3.000 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

2.000 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i titolari di pensione, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

Alla indennità si applica la stessa percentuale di rivalutazione annua della quale beneficiano i minimi di pensione per i lavoratori autonomi.

In deroga al primo comma dell'articolo 37 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la con-

cessione delle indennità è subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività medesima all'affitto per almeno 15 anni o all'alienazione, a titolo oneroso o gratuito, o alla cessione in enfiteusi ad imprenditori agricoli coltivatori diretti a titolo principale, che non abbiano superato il 35° anno di età, di cui alla precedente lettera *g*).

Art. 2.

Le Regioni provvedono, con proprie leggi, a definire i programmi di intervento, prevedendo che:

a) in un contesto di sicurezza idrogeologica siano garantiti, in via prioritaria, la permanenza delle popolazioni nei luoghi di insediamento; la riattivazione di insediamenti, servizi, attività produttive e infrastrutture; il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio civico e culturale delle aree rurali; la ricostruzione dell'ambiente corrispondente alle esigenze economiche, culturali e sociali delle popolazioni;

b) le abitazioni rurali, con annessi e pertinenze rustiche, le strutture produttive di aziende agricole, singole o associate, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, possano essere ricostruite, se non ostino motivi di sicurezza, negli stessi luoghi, secondo le esigenze del nucleo familiare e della produzione, in rapporto alle dimensioni che avevano alla data del sisma, comprensive di un ampliamento fino al 50 per cento della originaria consistenza, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Art. 3.

Gli interventi interessanti il settore agricolo sono armonizzati in programmi regionali, predisposti previo parere di un comitato consultivo, composto in prevalenza da rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, in proporzione alla rappresentatività delle organizzazioni medesime.

Il comitato, articolato anche a livello provinciale e di comunità montane, esprime, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, pareri in materia di concessione di ogni tipo di provvidenze, nonchè sulla gravità dei danni subìti dalle aziende agricole, singole o associate, cooperative, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori.

Decorso tale termine senza che i comitati abbiano espresso il parere di cui al comma precedente, l'amministrazione dà corso all'istruttoria delle domande, provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Art. 4.

Tutti i contributi concessi ad enti pubblici, società e privati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, a norma delle leggi emanate per le zone terremotate, sono resi pubblici mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi stessi di reimpiegarli nella zona, secondo le modalità stabilite con legge regionale, pena la revoca degli stessi.

Art. 5.

Tutte le operazioni di mutuo e di prestito previste dalle leggi sulla ricostruzione, concesse a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

Art. 6.

Tutti i contributi per la riparazione o ricostruzione sia delle abitazioni che di ogni tipo di strutture aziendali, interazien-

dali o collettive sono concessi nella misura del 50 per cento subito dopo l'accertamento dell'inizio dei lavori e di un ulteriore 40 per cento dopo l'accertamento della conformità al progetto originario e l'avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori previsti. L'ultima quota è corrisposta, a saldo del contributo spettante, a lavori avvenuti dopo l'accertamento della regolare esecuzione.

Tutti i contributi previsti dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dal decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e dalla presente legge sono revocati di diritto in caso di alienazione, cessione in godimento o mutamento della originaria destinazione entro 5 anni dal rilascio della licenza di abitabilità.

Art. 7.

Per i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono prorogati:

a) fino al 30 dicembre 1981 i termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

b) fino al 30 dicembre 1982 la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 10 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 8.

Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, i redditi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, per gli anni 1981 e 1982 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 9.

Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni, limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonchè ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati, ai fini del disposto della legge 29 luglio 1980, n. 385, è commisurata al valore agricolo medio di cui al quinto comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, moltiplicato:

a) per il coefficiente 3,5, se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;

b) per il coefficiente 6, se il tipo di coltura è seminativo;

c) per il coefficiente 10, per gli altri casi.

Art. 10.

Per i titolari di aziende agricole che abbiano subìto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino o riattamento delle strutture stesse, è sospeso per cinque anni, a richiesta dei mutuatari, il pagamento delle rate dei mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, e le relative scadenze sono differite per il corrispondente numero di rate a decorrere dall'ultima

rata prevista per ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse. Nessun onere può farsi gravare sui beneficiari e sono sospese, per lo stesso periodo, le commissioni spettanti agli istituti di credito.

Sono sospese, per lo stesso periodo, a richiesta dei mutuatari, le rate dei mutui concessi per la formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni.

La rata dovuta dai mutuatari è anticipata dallo Stato e grava sui rientri relativi ai mutui concessi ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817, ed il relativo concorso negli interessi a carico dello Stato continua ad essere corrisposto.

La suddetta sospensione è estesa agli assegnatari dei terreni venduti con pagamento rateizzato del prezzo dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli enti regionali di sviluppo, senza onere a carico degli assegnatari.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i conservatori dei registri immobiliari provvederanno, senza spese, sulla base degli elenchi forniti dagli istituti di credito e dagli enti assegnanti, alle proroghe delle iscrizioni ipotecarie per il periodo sopra detto ed alle annotazioni da cui risulti il nuovo termine finale di ammortamento dell'operazione di mutuo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare disposizioni in materia.

Art. 11.

I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti al periodo 23 novembre 1980-30 giugno 1981. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette.